



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

- OGGETTO:** Ditta Strano Franco – Linguaglossa (CT) – C.F. STRFNC70C07E602Z - Art. 208 D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. – Centro per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti sito in Linguaglossa (CT) - Fg. 16 particella 203.
- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”, la quale ha istituito il “Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti”;
- VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 9706 del 03/03/2015 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l’attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe;
- VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE, relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;
- VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;
- VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti

- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” (SISTR) e ss.mm.ii.*;
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante *“i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio”*;
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - *“Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....”*;
- VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 – *“Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”*;
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente *“Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera”*;
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante *“Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati” e ss.mm.ii.*;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità *“Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013”*;
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la *“tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi”* ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 681 del 31 Maggio 2006 con la quale, ai sensi del D.P.R. 12/04/1996, è stato rilasciato alla Ditta Strano Franco con sede legale in via Ponte n. 5, il giudizio positivo di compatibilità ambientale per l'impianto sito in Contrada Ciapparotto nel territorio del Comune di Linguaglossa (CT);



VISTA l'Ordinanza commissariale n. 22 del 30 Gennaio 2007 con la quale il Commissario Delegato per l'Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque in Sicilia, oggi Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, è stato approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, del centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione di cui alle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs. n. 209/03, proposto dalla Ditta Strano Franco con sede legale in via Ponte n. 5 ed operativa in Contrada Ciapparotto nel Comune di Linguaglossa (CT) e ne è stata altresì approvata la realizzazione e la gestione;

VISTA la nota prot. 85262 del 26/11/2012, acquisita agli atti del Dipartimento in data 03/12/2012 al n. 53365, con la quale la Provincia Regionale di Catania, oggi Libero Consorzio Comunale, ha comunicato di avere effettuato, ai sensi dell'art. 197 del D. Lgs. 152/06, un controllo presso l'impianto in argomento rappresentando che *"la Ditta non ha dato alcuna esecutività al progetto ed alla realizzazione del centro di raccolta così come previsto dall'Ordinanza commissariale n. 22 del 30/01/2007, perché l'area interessata è stata oggetto da parte degli Enti preposti di nuova perimetrazione dell'area boscata e della relativa fascia di rispetto. Pertanto, il Comune di Linguaglossa con nota prot. 7058 del 10/05/2012, trasmessa per conoscenza anche a codesto Dipartimento, ha richiesto alla Ditta di trasmettere nuovi elaborati planimetrici. Allo stato attuale il progetto di variante è in fase di redazione"*;

VISTA l'istanza della Ditta Strano Franco, con sede legale in via Ciapparotto sn – Linguaglossa (CT), acquisita al protocollo del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in data 03/09/2013 al n. 33944, con la quale si chiede l'autorizzazione alla realizzazione di un progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) ed h) dell'art. 3 del D. Lgs. 209/2003, da realizzarsi in Contrada Ciapparotto sn. nel Comune di Linguaglossa (CT), Foglio n. 16 particella 203, per complessivi 2700 mq;

VISTI i nuovi elaborati progettuali prodotti contestualmente all'istanza, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica;
- Piano di Gestione;
- Piano di bonifica post chiusura;
- Relazione smaltimento acque con elaborati grafici;
- Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica;
- Planimetria con distribuzione dei vari settori;
- Pianta delle coperture;
- Planimetria relativa al trattamento delle acque;
- Planimetria con ubicazione dei presidi antincendio;
- Pianta della struttura coperta;
- Planimetria con individuazione fascia di rispetto;
- Prospetti – sezioni – particolare recinzione esterna;
- Relazione idrogeologica;
- Relazione geologica-tecnica.
- TAV. INT – Planimetria con indicazione della viabilità e distanza dai confini;
- TAV. INT. 1 – Planimetria area da asservire allo stabile;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Linguaglossa (CT) – Settore Tecnico, dal quale risulta che:

- *L'intervento ricade in zona agricola (E) del vigente strumento urbanistico;*
- *Che i vincoli gravanti sull'area oggetto dell'intervento sono i seguenti:*
 - *Vincolo paesaggistico ex D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;*
 - *Vincolo sismico ex Legge n. 64/1974;*

- VISTA la nota prot. 12549 del 24 Ottobre 2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 06/11/2014 al n. 44144, il Comune di Linguaglossa (CT) trasmette l'attestazione di avvenuta pubblicazione del fax di convocazione della Conferenza dei Servizi, priva di osservazioni;
- VISTO il verbale della conferenza dei servizi del 18/07/2013, notifica agli Enti interessati con nota prot. 51244 del 20/12/2013, nel corso della quale sono stati acquisiti e/o espressi i seguenti atti:
- Nota prot. 14342/15403 del 09/12/2013 acquisita agli atti del Dipartimento in data 09/12/2013 al n. 49188 con la quale il Comune di Linguaglossa trasmette la seguente documentazione:
 - 1) N. 3 copie di parere del 05/12/2013;
 - 2) N. 5 copie TAV. INT – Planimetria con indicazione della viabilità e distanza dai confini;
 - 3) N. 5 copie TAV. INT. 1 – Planimetria area da asservire allo stabile;
 - 4) Copia della nota prot. 14449 del 18/11/2013 con la quale il progetto è stato inviato al Genio Civile di Catania per il parere ex art. 13 Legge 64/74.
 - 5) Titolo di proprietà [atto di vendita del 25/02/2010 Repertorio n. 62281 e Raccolta n. 19840 a firma del Dott. Francesco Giamporcaro Notaio in Fiumefreddo di Sicilia (CT) registrato in Giarre (CT) in data 09/03/2010 al n. 726/1T]
 - 6) Contratto di locazione ad uso commerciale registrato in Giarre il 06/02/2013 al n. 313 Serie 3;
 - Con nota prot. 33998 del 22/11/2013 acquisita agli atti del Dipartimento in data 25/11/2013 al n. 46575 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Catania comunica che l'attività non rientra tra quelle assoggettate ai procedimenti di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 151/2011.
 - Con nota prot. 34648 del 09/12/2013 il Genio Civile di Catania chiede integrazioni;
 - Il rappresentante dell'ARTA Serv. 6 DRU chiede integrazioni;
- VISTA la nota prot. 65490 del 24/10/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 28/10/2014 al n. 42438, con la quale la Provincia Regionale di Catania, visti i chiarimenti forniti dalla Ditta con nota prot. 8956 del 11/02/2014, esprime favorevole alla realizzazione dell'impianto in oggetto;
- VISTA la nota prot. 1303 del 29/01/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 04/02/2014 al n. 4382, con la quale il Comune di Linguaglossa (CT) esprime parere favorevole alla realizzazione dell'intervento in oggetto con in allegato all'assenso per la realizzazione dell'impianto sul terreno censito al N.C.T. al foglio n. 16 part. 203;
- VISTA la nota prot. 17177 del 21/08/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 21/08/2014 al n. 32358, con la quale l'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Servizio 4 – u.o.4.2, ha trasmesso il parere n. 16 del 01/08/2014 con il quale, per gli aspetti esclusivamente urbanistici, **è del parere di ritenere condivisibile il presente progetto in variante al vigente P.R.G. del Comune di Linguaglossa (CT)**, relativamente alla realizzazione di un centro di messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in Linguaglossa (CT), Contrada Ciappartto, proposto dalla Ditta Strano Franco, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 3 Aprile n. 152/2006, fatti salvi i pareri degli altri Enti competenti;
- VISTA la nota prot. 1259 del 07 Gennaio 2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 14/01/2014 al n. 1233, con la quale l'ASP Catania Servizi SIAV e SPRESAL hanno confermato i parere favorevoli espressi in data 04/11/2011 con nota prot. 116528/DP;



- VISTA la nota prot. 12338 del 25/06/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 02/07/2014 al n. 26166, con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania, esaminata la documentazione, avendone accertato la compatibilità paesaggistica, rilascia l'autorizzazione prevista dall'art. 146, comma 2, del Codice;
- VISTA la nota prot. 55971 del 26/03/2014, acquisita agli atti del Dipartimento in data 01/04/2014 al n. 12538, con la quale il Genio Civile di Catania esprime, ai sensi dell'art. 13 Legge 02/02/74 n. 64 parere favorevole di fattibilità in relazione alle condizioni geomorfologiche del territorio per il progetto in argomento;
- CONSIDERATO che il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, così come modificato dal D. Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che, all'allegato IV punto 8 lettera c), stabilisce di sottoporre alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., i centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili, con superficie superiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO di non dover sottoporre il progetto in argomento alla Verifica di assoggettabilità alla V.I.A., in quanto la superficie dell'area di progetto risulta essere inferiore ad 1 (uno) ettaro;
- RITENUTO di non dover concedere l'autorizzazione alla gestione di alcune tipologie di rifiuti richiesti, in quanto non attinenti all'attività svolta;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii. nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D. Lgs. 218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che con nota n. 25775 del 01 Luglio 2014 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- VISTA la nota prot. 22348 del 20/04/2015 della Prefettura di Catania acquisita agli atti del Dipartimento in data 24/04/2015 al n. 18412;
- VISTO il patto d'integrità allegato al presente provvedimento;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la dichiarazione del 06/05/2015, con la quale la Ditta Strano Franco attesta di avere preso visione dello schema di Decreto proposto, accettandone per intero il contenuto;

- VISTA** la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 05/05/2015;
- RITENUTO** di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla approvazione del progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, sito in Contrada Ciapparotto nel Comune di Linguaglossa (CT), Foglio n. 16 part. 203, per complessivi 2700 mq;
- RITENUTO** di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è approvato, in variante allo strumento urbanistico, il progetto relativo al centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore e dei rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza e demolizione previste dalle lettere g) e h) dell'art. 3 del D. Lgs 209/2003, 2003, costituito dagli elaborati elencati in premessa, proposto dalla **Ditta Strano Franco**, con sede legale ed impianto in Contrada Ciapparotto sn nel Comune di Linguaglossa (CT), distinto in catasto al Foglio n. 16 particella 203, per complessivi 2700 mq e ne è altresì autorizzata la realizzazione e la gestione per le operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

L'autorizzazione alla gestione dell'impianto è concessa per dieci anni a partire dalla data del presente Decreto e può essere rinnovata. A tal fine entro 180 giorni prima della scadenza deve essere presentata domanda di rinnovo.

ART. 2

I rifiuti costituiti da veicoli fuori uso (comprese le macchine mobili non stradali) e dalle parti provenienti dal loro smantellamento e dalla loro manutenzione ammessi in ingresso all'impianto, sono i seguenti:

CER	Descrizione
130105*	emulsioni non clorurate
130111*	oli sintetici per circuiti idraulici
130113*	altri oli per circuiti idraulici
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazioni, non clorurati
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazioni
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione
140601*	clorofluorocarburi, HCFC ed HFC
150202*	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
160103	pneumatici fuori uso
160104*	veicoli fuori uso
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
160107*	filtri dell'olio
160108*	componenti contenenti mercurio
160109*	componenti contenenti PCB
160110*	componenti esplosivi (ad esempio "air bag")
160111*	pastiglie per freni contenenti amianto
160112	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 160111



160113*	liquidi per freni
160114*	liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose
160115	liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce 160114
160116	serbatoi per gas liquido
160117	metalli ferrosi
160118	metalli non ferrosi
160119	plastica
160120	vetro
160121*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 160107 a 160111,160113e160114
160122	componenti non specificati altrimenti
160199	rifiuti non specificati altrimenti
160215*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso
160601*	batterie al piombo
160807*	catalizzatori esauriti contaminati da sostanza pericolose

ART. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., sono altresì ammessi in impianto, in quanto compatibili con l'attività svolta, per i quali è autorizzata l'operazione di separazione delle componenti metalliche e selezione manuale (R4 per una quantità inferiore alle 10 tonnellate al giorno) i seguenti rifiuti:

CER	Descrizione
170401	rame, bronzo e ottone
170402	alluminio
170403	piombo
170404	zinco
170405	ferro e acciaio
170406	stagno
170407	metalli misti

ART. 4

La potenzialità massima annua autorizzata è così ripartita:

- rifiuti non pericolosi 3307 Tonnellate/anno.
- rifiuti pericolosi 851 Tonnellate/anno.

ART. 5

La capacità complessiva di stoccaggio dei rifiuti liquidi identificati con i codici C.E.R. 130105* - 130111* - 130113* - 130205* - 130206* - 130208*, non deve superare i 500 litri, fermo restando il divieto di miscelazione di cui all'art. 187 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii..

ART. 6

Il periodo massimo di stoccaggio dei rifiuti è di mesi sei. Il settore dello stoccaggio deve avere i requisiti di cui al punto 4 dell'allegato 1 al D.Lgs. n. 209/2003.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Michele La Sguitto

ART. 7

Nella gestione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, devono essere rispettate tutte le condizioni e prescrizioni previste dal piano di gestione per il settore e dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 8

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente ai fini del successivo invio ad impianti per il recupero e/o per lo smaltimento finale degli stessi, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 9

Le parti di ricambio attinenti la sicurezza, individuate nell'allegato III al D.Lgs. n. 209/03, possono essere cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 122 e possono essere utilizzate solo se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste dall'art. 80 del D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285.

ART. 10

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e dovrà essere svolto garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

1. la superficie dell'area deve essere pavimentata e dotata di sistemi di raccolta delle acque. La superficie dedicata al conferimento deve avere dimensioni tali da consentire un'agevole movimentazione dei mezzi e delle attrezzature in ingresso ed in uscita;
2. deve essere garantita una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
3. per la realizzazione e la gestione dell'impianto devono essere rispettate le norme igienico-sanitarie e di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro stabiliti, delle normative vigenti, in particolare devono essere rispettati gli standard previsti dalla speciale normativa in materia di sicurezza degli ambienti dei lavoratori (DPR 303/56, DPR 547/55, D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.);
4. l'impianto deve essere sempre mantenuto nel migliore stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative alla tipologia dell'impianto;
5. il funzionamento dell'impianto deve avvenire nel rispetto di tutte le norme di conduzione dell'impianto stesso previste nel progetto;
6. devono essere predisposti ed evidenziati opportuni sistemi per il campionamento delle acque reflue prodotte dall'impianto;
7. le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e di lavaggio, devono essere convogliate ed opportunamente trattate, nell'impianto disoleatore;
8. in fase di costruzione dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari per mitigare gli impatti sull'ambiente, quali la distribuzione del cantiere in modo tale da limitare il percorso e la manovra dei mezzi ivi operanti e conseguentemente la dispersione di materiale sfuso e l'emissione di gas di scarico e/o polveri: la scelta di percorso dei mezzi di trasporto che consentano di evitare ambienti sensibili e centri abitati; l'utilizzo di tecniche di abbattimento delle polveri; la realizzazione di reti di canalizzazione che allontanino rapidamente le acque meteoriche dal sito, convogliandole nei luoghi di deflusso abituale;
9. i materiali provenienti dagli scavi per la realizzazione dell'opera, se non riutilizzati nell'ambito dei lavori, dovranno essere prioritariamente inviati presso gli impianti di trattamento/recupero autorizzati o, in alternativa, smaltiti in discariche autorizzate ai sensi delle norme vigenti;



10. le operazioni di deposito preliminare e di movimentazione dei rifiuti liquidi, dovranno essere effettuate secondo metodologie che escludano la possibilità di sversamenti degli stessi;
11. lo stoccaggio dei rifiuti, sia all'interno che all'esterno della tettoia dovrà essere effettuato per tipologie omogenee;
12. dovrà essere evitata la vicinanza di tipologie di rifiuti che, in caso di sversamenti accidentali, possano causare effetti sinergici;
13. dovrà essere garantito il rispetto del D.M. n. 447/95 e ss.mm.ii. per quanto attiene le emissioni sonore, con la realizzazione di barriere fonoassorbenti, nonché rispetto del D.P.C.M. del 14.11.1997 relativo ai valori limite delle sorgenti sonore;
14. dovranno essere rispettate tutte le norme in materia ambientale ed in particolare dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione delle sostanze lesive per l'ozono;
15. dovranno essere adottate tutte le precauzioni necessarie per impedire emissioni diffuse nelle fasi di carico e scarico, movimentazione e stoccaggio dei rifiuti;
16. i percorsi dei mezzi adibiti al trasporto su gomma in entrata ed in uscita dall'impianto dovranno essere scelti in modo da evitare di interferire con i centri abitati, con zone sensibili ed aree protette;
17. le acque trattate dal disoleatore ed espulse dal pozzetto separatore di oli devono rispettare la normativa vigente di cui al D.Lgs. n. 152/06.
18. prima dell'inizio dell'attività la ditta deve ottemperare a tutti gli obblighi previsti dalle norme di prevenzione infortuni e d'igiene sul lavoro ed in particolare a quelli previsti dal D.Lgs 81/08;
19. In caso di cessazione dell'attività autorizzata, la Società è obbligata alla chiusura e alla messa in sicurezza dell'impianto ed al ripristino del sito.
20. La Ditta è tenuta al rispetto delle condizioni di cui alla nota della Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania prot. 12338 del 25/06/2014;

ART. 11

L'avvenuta realizzazione dell'impianto dovrà essere comunicata al Comune di Linguaglossa (CT), alla Provincia Regionale di Catania ed al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti. A tale comunicazione devono essere allegati una relazione giurata attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato.

ART. 12

La Ditta, prima dell'inizio delle operazioni di esercizio dell'attività autorizzata con il presente Decreto, dovrà ottenere il provvedimento di accettazione delle fidejussioni previsto dalla vigente normativa.

A tal fine dovrà produrre, a questo Ufficio, la seguente documentazione:

- Garanzie finanziarie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- Autorizzazione allo scarico dei reflui civili ed industriali;
- Parere rilasciato dalla S.R.R. Catania Provincia Nord;
- Relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto stesso al progetto approvato ai sensi del presente provvedimento, comprensivo anche delle prescrizioni;
- Nominativo del responsabile tecnico dell'impianto, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nonché il certificato dei carichi pendenti e certificato del casellario giudiziale relativi allo stesso;
- Accettazione dell'incarico da parte del responsabile tecnico, con la dichiarazione di aver preso visione del progetto e della presente autorizzazione;

ART. 13

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
M. Di Stefano



ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 14

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi.

Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 15

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione e la Società, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

ART. 16

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Catania l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 17

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 18

Si da atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11.

ART. 19

La Provincia Regionale di Catania, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Catania ed il Comune di Linguaglossa (CT), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 20

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.


ART. 21

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.
Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Linguaglossa (CT), Provincia regionale di Catania, Pubblico Registro Automobilistico di Catania, Prefettura di Catania, Questura di Catania - Divisione Polizia Amministrativa, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catania, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Catania.


14 MAG 2015

Palermo, li _____

Il Responsabile dell'Istruttoria
(Marcello Ascianto)



Il Dirigente U.O.
(Dott.ssa Mara Fais)



VISTO
IL DIRIGENTE GENERALE
Ing. Domenico Armenio

